



SOA RINA



ATTESTAZIONE SOA

COME QUALIFICARSI



IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E LE SOA

Con la legge N. 109 del 11 febbraio 1994 (comunemente "legge Merloni") è stato introdotto l'attuale sistema di **qualificazione delle imprese** che intendono partecipare ai pubblici appalti di lavori.

Il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce", ed il relativo regolamento attuativo D.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010 - pubblicato in G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2010 - hanno in parte modificato le regole di attestazione pur mantenendo il compito di accertare e dichiarare l'idoneità delle imprese all'esecuzione dei lavori in capo alle **Società Organismo di Attestazione (SOA)**.

Le SOA sono società private, soggette al controllo dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, che devono contemperare l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio della funzione di natura pubblicistica, con la snellezza dell'impresa privata.

L'ATTESTAZIONE È IL CERTIFICATO CON IL QUALE LA SOA, A SEGUITO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE, DICHIARA CHE L'IMPRESA POSSIEDE LA QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE I LAVORI PUBBLICI.

A CHI SERVE L'ATTESTAZIONE

La qualificazione è **obbligatoria** per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, **di importo superiore a 150.000 euro**.

Tutte le imprese stabilite nel territorio nazionale, che vogliono partecipare alle gare di lavori o che comunque intendono eseguire i lavori (imprese individuali, società, consorzi di cooperative, consorzi artigiani e consorzi stabili) devono possedere l'attestazione SOA.

L'attestazione è necessaria per l'esecuzione dei lavori anche in subappalto, nell'ambito di ATI, su affidamento di concessionari o a seguito di sponsorizzazione, nell'ambito delle "grandi opere" (general contractor) ed infine per l'esecuzione di lavori che siano parte di contratti di servizi o di forniture.

VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE

L'attestazione ha durata quinquennale con verifica di mantenimento al terzo anno.

Le imprese qualificate possono quindi operare per un periodo di tre anni, al termine dei quali devono sottoporsi ad una verifica limitata ad alcuni dei requisiti che consente di utilizzare l'attestato per gli ulteriori due anni.

Al termine di detto periodo la qualificazione perde definitivamente validità e l'impresa, per continuare a partecipare alle gare, deve ottenere una nuova attestazione.

L'ATTESTAZIONE PUO' ESSERE MODIFICATA

Nel corso dei cinque anni di validità l'impresa in presenza di determinate condizioni potrà variare, entro determinati limiti, la propria qualificazione estendendola a settori di attività inizialmente non previsti ed a importi di lavoro maggiori.

QUANTO TEMPO OCCORRE PER OTTENERE L'ATTESTAZIONE

La legge prevede un termine fisso ed inderogabile di 90 giorni dalla stipula del contratto entro il quale deve essere rilasciata l'attestazione.

Tale termine può essere sospeso da parte della SOA una o più volte sino ad un periodo massimo di ulteriori 90 giorni (ad esempio qualora manchino i documenti relativi all'impresa).

Al termine di tale periodo (e comunque non oltre 180 giorni dalla stipula del contratto) la SOA deve comunque rilasciare l'attestazione o emettere provvedimento di diniego.

PERCHE' SOA RINA

CHI E' SOA RINA

SOA RINA Organismo di Attestazione S.p.A., è la società del **Gruppo RINA** attiva nel settore della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Costituita nel luglio del 2000, SOA RINA è stata tra le prime società ad essere autorizzate allo svolgimento dell'attività di attestazione da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (ora ANAC) con provvedimento n. 05/00.

IL GRUPPO RINA

Il **Gruppo RINA** è una realtà **internazionale** che affianca le imprese e la comunità per guidarle verso una maggiore competitività e una corretta gestione del rischio attraverso l'ideazione, la realizzazione, la gestione e la valutazione delle attività. Nel supportare il cliente per accrescerne il valore, il Gruppo ha sviluppato le migliori **competenze** e tradotto i propri valori di integrità e responsabilità, maturati in oltre 150 anni di **esperienza**, in una metodologia di lavoro rispondente alle più elevate aspettative del **mercato**. Per garantire il più avanzato livello di competenza tecnica e di tempestività di intervento, il Gruppo Rina opera attraverso una rete di società dedicate ai diversi settori: **Ambiente e Qualità, Energia, Shipping, Etica e Sicurezza, Agroalimentare e Sanità, Infrastrutture e Costruzioni, Logistica e Trasporti**.

LE CARATTERISTICHE E LA STRUTTURA DI SOA RINA

SOA RINA è stata creata per assicurare ai propri clienti le medesime caratteristiche che contraddistinguono storicamente il Gruppo RINA: **competenza, serietà e tempestività**.

Lo staff è costituito da **professionisti e tecnici** di diversa estrazione (provenienti da imprese edili, impiantistiche, pubblica amministrazione, attività di libero professionista) in grado di fornire un'assistenza completa e diversificata al cliente. Le competenze acquisite dal nostro staff nei diversi settori interessati ai lavori pubblici, assicura ai clienti di SOA RINA, una attenta verifica dei requisiti normativi ed una flessibile competenza nell'analisi delle diverse imprese.

SOA RINA ha improntato la propria organizzazione e la propria attività ai principi organizzativi del sistema qualità e in conformità al D.Lgs. n. 231/2001.

IL SERVIZIO AL CLIENTE DI SOA RINA

SOA RINA, nel rispetto del principio di unicità dell'oggetto sociale e delle regole di trasparenza ed imparzialità imposte dalla legge, assicura ai propri clienti una assistenza globale, **mediante gli uffici distribuiti su tutto il territorio nazionale**, volta al conseguimento di una qualificazione adeguata e congrua rispetto alla struttura imprenditoriale.

Per facilitare il calcolo dei requisiti e quindi conoscere le possibili categorie e classifiche di attestazione SOA RINA mette a disposizione dei clienti un software appositamente predisposto.

Al cliente è inoltre, fornita una modulistica completa per la predisposizione della documentazione necessaria all'attestazione, che consente un ampio utilizzo degli strumenti di autocertificazione.

L'ASSISTENZA AL CLIENTE DOPO L'ATTESTAZIONE

Anche dopo il rilascio dell'attestazione SOA RINA mantiene un contatto costante con i propri clienti i quali, vengono informati periodicamente circa le modifiche normative relative alla qualificazione e più in generale in materia di lavori pubblici. Se utile SOA RINA informa direttamente e specificamente le singole imprese circa eventi o fatti che possano riguardare la loro attestazione. Le imprese possono inoltre rivolgersi direttamente a SOA RINA per porre quesiti sugli argomenti di interesse. SOA RINA assiste infine le imprese nella gestione delle proprie scelte relative alla qualificazione (variazioni, verifica triennale, rinnovo).

L'AGGIORNAMENTO COSTANTE

SOA RINA adegua costantemente il proprio operato alle innovazioni normative riguardanti la qualificazione ed in generale i lavori pubblici. Lo staff tiene, inoltre, conto degli orientamenti interpretativi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla giurisprudenza sulle più diverse problematiche attinenti la qualificazione.

IL VALORE AGGIUNTO DI SOA RINA

La solidità economica e finanziaria, le procedure consolidate, il know how del Gruppo RINA nelle attività di verifica aziendale, conferiscono all'attestazione di SOA RINA un valore aggiunto in termini di imparzialità e sicurezza, garanzia per l'impresa nei confronti di ogni controllo.

I RISULTATI DI SOA RINA

Nei primi 15 anni di attività SOA RINA ha acquisito una significativa quota di mercato.

Accanto ad un rilevante numero di imprese edili di diverse dimensioni, hanno scelto ed apprezzato SOA RINA per il conseguimento dell'attestazione anche alcune delle maggiori aziende impiantistiche italiane.

COME FUNZIONA L'ATTESTAZIONE

IMPORTANTE:

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono necessariamente sintetiche e non possono analizzare puntualmente la vasta casistica afferente l'attestazione SOA ed i requisiti di valutazione oggetto di una altrettanto ampia normativa applicabile.

Per ogni specifica richiesta di informazioni invitiamo il lettore a rivolgersi direttamente al Personale di SOA RINA operante nella rispettiva zona di competenza.

I PRINCIPI BASE

Le regole sull'attestazione di qualificazione delle imprese, sono contenute nel Codice degli Appalti e contratti (**Decreto legislativo 163/2006 e s.m.i**) ed in particolare nel regolamento attuativo dello stesso codice (**D.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010 - pubblicato in G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2010 - e s.m.i.**).

Di seguito sono esposti i principali criteri e le norme di valutazione previsti dal regolamento per l'attribuzione del certificato di attestazione SOA.

LE CLASSIFICHE

Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite secondo i seguenti importi:

Classifica	Importo
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III - bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV - bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

- La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui ai raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.
- L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a Euro 20.658.000.
- Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari di lavori, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.



LE CATEGORIE

Tabella sintetica delle categorie:

CATEGORIE DI OPERE GENERALI		QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
OG1	Edifici civili e industriali	SI
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.	SI
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
OG5	Dighe	SI
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
OG8	Opere fluviali di difesa di sistemazione idraulica, di bonifica	SI
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	SI
OG11	Impianti tecnologici	SI
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
OG13	Opere di ingegneria naturalistica	SI
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE		QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
OS1	Lavori in terra	NO
OS2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	SI
OS2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	NO
OS7	Finiture di opere generali di natura edile inclusi isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco	NO
OS8	Opere di impermeabilizzazione	SI
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	NO
OS10	Segnaletica stradale non luminosa	SI
OS11	Apparecchiature strutturali speciali	SI
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza	SI
OS12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	NO
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI
OS14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	NO
OS16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	NO
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	NO
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio o metallo	SI
OS18-B	Componenti per facciate continue	SI
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	NO
OS20-A	Rilevamenti topografici	SI
OS20-B	Indagini geognostiche	SI
OS21	Opere strutturali speciali	SI
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	NO
OS23	Demolizione di opere	NO
OS24	Verde e arredo urbano	SI
OS25	Scavi archeologici	SI
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	NO
OS27	Impianti per la trazione elettrica	NO
OS28	Impianti termici e di condizionamento	SI
OS29	Armamento ferroviario	NO
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
OS31	Impianti per la mobilità sospesa	NO
OS32	Strutture in legno	SI
OS33	Coperture speciali	SI
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI
OS35	Interventi a basso impatto ambientale	SI

Le Categorie evidenziate in neretto sono state modificate dal D.p.r. n. 207/2010.

Requisiti specifici

Per la certificazione nelle categorie **OG2, OS2-A, OS2-B e OS25** è necessario l'attestato di buon esito degli interventi eseguiti rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori.

Ai fini della qualificazione nella categoria **OG12**, l'impresa deve allegare al certificato di Esecuzione Lavori la copia del piano di smaltimento approvato dagli enti competenti per territorio.

Per ottenere la qualificazione nella categoria **OG13**, il certificato dei lavori deve contenere l'attestato, da parte dell'autorità eventualmente preposta alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori, di buon esito degli interventi eseguiti.

Per ottenere la qualificazione nelle categorie **OS13, OS18-A, OS18-B e OS32**, l'impresa deve dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Per la qualificazione nelle **categorie specializzate**, relativamente alla I classifica di importo l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del Libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla classifica precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. **Questa disposizione si applica qualora i C.C.N.L. prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato** (ad esempio per la realizzazione di interventi inquadrabili nelle categorie OS20-B, OS21 e OS35).

La qualificazione nelle categorie **OS2-A, OS2-B e OS25** è regolamentata, oltre che dal D.P.R 207/2010 (art. 248), dal Dlgs 22/11/2004 n. 42 (artt. 29 e 182) e dai relativi decreti attuativi.

La categoria OG11

Per la qualificazione nella categoria OG11 l'impresa deve dimostrare di possedere per ciascuna delle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30 almeno la percentuale di seguito indicata:

- | | |
|---|-----|
| ➤ categoria OS3 (impianti idrico - sanitari, cucine, lavanderie) | 40% |
| ➤ categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento) | 70% |
| ➤ categoria OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) | 70% |

L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Qualificazione per progettazione

La SOA può rilasciare la qualificazione, oltre che per la sola esecuzione, anche per la progettazione delle opere.

La qualificazione per la progettazione è necessaria (salva la facoltà di costituire un'ATI con professionisti o studi di ingegneria) quando il bando preveda oltre all'affidamento dei lavori anche la loro progettazione esecutiva (appalto integrato).

I REQUISITI DI ATTESTAZIONE

Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale
- Requisiti di ordine speciale

Ad esclusione delle classifiche I e II le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000).

Nell'oggetto sociale dell'impresa devono, inoltre, risultare le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.

I requisiti di carattere generale si riferiscono a condizioni soggettive riferite all'idoneità morale dell'impresa nonché dei soggetti rappresentativi della struttura aziendale.

I requisiti di ordine speciale attengono invece alle capacità economico - finanziaria dell'impresa, all'idoneità tecnico e organizzativa, all'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico.

I documenti utilizzati per la dimostrazione dei requisiti devono essere validi alla data di rilascio dell'attestazione.

IL SISTEMA QUALITÀ

Tutte le imprese che vogliono ottenere l'attestazione per classifiche superiori alla II devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 nel settore EA 28.

La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

I REQUISITI GENERALI E LA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA

I requisiti generali sono comuni a tutte le imprese e devono essere dimostrati indipendentemente dall'entità della qualificazione richiesta. Il mancato possesso dei requisiti generali anche durante il periodo di validità dell'attestazione precedente emessa esclude l'impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né la stessa può essere affidataria di subappalti, non potendo stipulare i relativi contratti.

Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili:

- I requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m), del codice, si riferiscono sempre al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di rappresentanza, al socio unico, persona fisica, ovvero al socio di maggioranza, persona fisica, nelle società con meno di quattro soci se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio;
- I requisiti di cui all'art. 38 comma 1 lettera c) si riferiscono anche ai soggetti cessati dalla carica – ivi inclusi il socio unico ovvero il socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci - nell'anno antecedente alla stipula del contratto di attestazione;
- I requisiti di cui all'art. 38 comma 1 lettera b) si riferiscono anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (cioè membri dell'Organismo di Vigilanza);
- I requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), dalla lettera d) alla lettera l) e dalla lettera m-bis) alla lettera m-ter) del codice (non costituendo il requisito di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-quater oggetto di verifica ai fini del rilascio dell'attestazione SOA), si riferiscono all'impresa e devono essere dimostrati mediante certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa.



Vediamo i requisiti e la documentazione che l'impresa deve produrre a SOA RINA.

	REQUISITO	DOCUMENTO
A	Inesistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di un procedimento in corso per la dichiarazione di tali situazioni.	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante legale ai sensi delle disposizioni D.P.R. 445/2000
B	Assenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 o delle cause ostative di cui alla L. 575/65 (normativa "antimafia")	Dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soggetti controllati ai sensi delle disposizioni D.P.R. 445/2000
C	Inesistenza di condanne con sentenza passata in giudicato o emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale	Dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soggetti controllati ai sensi delle disposizioni D.P.R. 445/2000
D	Inesistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante legale ai sensi delle disposizioni D.P.R. 445/2000
E	Inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante legale ai sensi delle disposizioni D.P.R. 445/2000
F	inesistenza di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000
G	Insussistenza di violazioni, gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 o certificato carichi pendenti definitivamente accertati
H	Inesistenza iscrizione nel casellario informatico ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000
L	Regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi del D.P.R. 445/2000
M	Inesistenza di sanzione interdittiva di cui all'art 9 comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36bis comma 1 decreto legge 4-7-2006 convertito con modificazioni dalla legge 4-8-2006 n. 248	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000
M-bis	Inesistenza iscrizione nel casellario informatico ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000
M-ter	Assenza di mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale.	Dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soggetti controllati ai sensi delle disposizioni D.P.R. 445/2000
Art 39/1	Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.	Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante Legale ai sensi delle disposizioni D.P.R. 445/2000
Art 39/2	Iscrizione per i cittadini di altro Stato membro non residente in Italia in uno dei registri professionali o commerciali mediante dichiarazione giurata o mediante le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.	Certificato di iscrizione al registro professionale o commerciale

I REQUISITI SPECIALI

I requisiti di ordine speciale descrivono la struttura operativa dell'impresa e sono così definiti dalla legge:

- a) adeguata capacità economica e finanziaria;
- b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- d) adeguato organico medio annuo.

Tali requisiti, in massima parte, variano in relazione all'attestazione rilasciata dalla SOA e dovranno pertanto aumentare quanto maggiori saranno le qualificazioni richieste dalle imprese.

Cessioni/affitti di azienda e di rami di azienda

L'impresa, nel caso in cui abbia acquisito (o affittato) un'azienda od un suo ramo, può aggiungere ai propri requisiti anche quelli dell'azienda acquistata (o affittata). L'impresa per potersi avvalere dei requisiti deve presentare una **Perizia giurata** redatta da un soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio.

Periodo utile

La cifra di affari in lavori e gli importi dei lavori sono quelli realizzati nel **quinquennio** antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

La Legge n. 98/2013 (di conversione del Decreto Legge n. 69/2012) – pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20/08/2013 – consente, **fino al 31 dicembre 2015**, alle imprese di utilizzare:

- per la dimostrazione dei requisiti economico finanziari: **il decennio** antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, scegliendo da un minimo di cinque anni sino ad un massimo di dieci anni;
- per la dimostrazione dell'idoneità tecnica di cui all'art. 79 comma 5 lettere b) e c): i lavori riferiti al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

a) adeguata capacità economica e finanziaria

L'adeguata capacità economica e finanziaria viene dimostrata dall'impresa mediante:

- **idonee referenze bancarie**
- **cifra di affari in lavori**
- **patrimonio netto positivo** costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale, riferito all'ultimo bilancio approvato, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio (con esclusione quindi di imprese individuali, s.n.c. e s.a.s.).

La cifra di affari in lavori costituisce il requisito cardine del sistema, rispetto al quale devono essere commisurati tutti gli altri elementi richiesti per l'attestazione (costo del personale, ammortamenti ed altri costi per attrezzature, lavori analoghi).

Il periodo di riferimento della cifra d'affari in lavori si riferisce ai bilanci o dichiarazioni fiscali che, alla data di stipula del contratto con la SOA, siano **stati depositati e presentati** (per i bilanci rileva la nota di deposito della CCIAA, per le dichiarazioni dei redditi l'Attestazione di avvenuta trasmissione).

Le imprese costituite da meno di cinque anni alla data di stipula del contratto con la SOA possono ottenere il rilascio dell'attestato SOA sulla base del numero dei bilanci che possono essere esibiti.

La cifra d'affari in lavori nel periodo di riferimento deve essere non inferiore al 100% delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. La cifra di affari è ricavata direttamente dalle relative voci contenute nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali.

I documenti da fornire alla SOA sono, quindi:

- per le imprese individuali e le società di persone le dichiarazioni fiscali con relativa ricevuta di presentazione.
- per le società di capitali, le cooperative ed i consorzi i bilanci con relativa nota di deposito.

NB: la cifra di affari in lavori

La cifra di affari deve essere in lavori. Se l'impresa svolge altre attività (ad esempio vendita di materiali) i relativi ricavi sono, quindi, incorporati.

La cifra d'affari in lavori relativa all'attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte.

b) L'adeguata idoneità tecnica

L'impresa dimostra l'idoneità tecnica organizzativa mediante:

- L'idonea Direzione tecnica, vale a dire presenza in azienda di soggetto cui competono gli adempimenti tecnico-organizzativi necessari per la realizzazione dei lavori.
- L'esecuzione lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta
- L'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta

Per le imprese che intendono essere qualificate per **prestazioni di progettazione e costruzione** deve essere dimostrata la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti dello staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due persone per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla VI-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

Il periodo rilevante, ai fini della verifica dei lavori, è quello immediatamente precedente alla stipula del contratto, diverso, quindi, da quello verificato ai fini contabili.

Esempio – Periodo di verifica

L'impresa che abbia stipulato il contratto il 1 luglio 2015, avendo già depositato il bilancio 2014, dimostrerà:

- la cifra d'affari, l'attrezzatura e gli oneri di personale del decennio 2005 – 2014;
- i lavori eseguiti nel periodo 1/7/2005 - 30/6/2015.

La dimostrazione dei lavori avviene nel caso di lavori pubblici mediante il certificato lavori rilasciato dalla stazione appaltante (secondo lo schema e le modalità previste dalla norma) e, nel caso di committenti privati, mediante certificato sottoscritto dal Committente e dal Direttore Lavori comprovato dal contratto di appalto e dalle fatture oltre ad ulteriore eventuale documentazione al fine di verificare le tipologie di attività svolte.

Esempio – i lavori eseguiti

L'impresa che intende qualificarsi nella categoria OG1 alla II classifica (pari a 516.000 €), dovrà dimostrare di avere eseguito nella categoria OG1 nel **decennio**:

- Lavori analoghi per complessive: $516.000 \text{ €} * 90\% = 464.400 \text{ €}$ e:
- 1 lavoro per $516.000 * 40\% = 206.400 \text{ €}$ **ovvero:**
- 2 lavori per complessivi $516.000 \text{ €} * 55\% = 283.800 \text{ €}$ **ovvero:**
- 3 lavori per complessivi $516.000 \text{ €} * 65\% = 335.400 \text{ €}$

Apporto Direzione Tecnica

Per ottenere la qualificazione fino alla **III classifica di importo**, i requisiti possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni.

Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'A.N.C. ovvero già qualificate ai sensi del D.P.R. 34/2000, per un periodo complessivo non inferiore **a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa**.

La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad **un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro**.

Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti, qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione.

c) L'adeguata dotazione di attrezzature tecniche

Consiste nella dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificatamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà, leasing o anche noleggio (purché a freddo, vale a dire senza operatore).

L'adeguata attrezzatura è dimostrata dai costi sostenuti nel quinquennio di riferimento non inferiore al 2% della cifra di affari come sopra calcolata, di cui il 40% costituito dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.

Il periodo di riferimento è il medesimo di quello individuato per la cifra di affari.

I costi per le attrezzature di proprietà sono calcolati sulla base degli ammortamenti effettuati, per le attrezzature in leasing o noleggio sulla base dei canoni.

L'impresa deve produrre alla SOA il libro dei beni ammortizzabili (libro dei cespiti), la dichiarazione dei redditi o i bilanci, i contratti e le fatture di noleggio e leasing, il registro IVA.

Ammortamenti figurativi

Per le attrezzature in proprietà, la legge consente di calcolare, oltre agli ammortamenti reali, anche ammortamenti figurativi per un periodo dimezzato rispetto al piano di ammortamento, applicando una quota costante, pari al rapporto tra valore del bene ed anni di effettivo ammortamento.

Esempio – attrezzatura tecnica

L'impresa che possieda un cifra di affari quinquennale di 500.000 € dovrà possedere almeno:

- $500.000 \text{ €} * 2\% = 10.000 \text{ €}$ di attrezzature tecniche e di questi almeno:
- $10.000 \text{ €} * 40\% = 4.000 \text{ €}$ di costi per beni in proprietà o leasing

d) L'adeguato organico medio

Consiste nel costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza.

L'adeguato organico è dimostrato con un costo per personale nel quinquennio utilizzato per la determinazione della cifra d'affari:

- non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori, di cui almeno il 40% per personale operaio

oppure

- per personale assunto a tempo indeterminato, non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui l'80% per personale tecnico titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma.

Il periodo di riferimento è il medesimo di quello individuato per la cifra di affari.

Il costo per il personale dipendente è dimostrato sulla base delle relative voci inserite a bilancio o nelle dichiarazioni fiscali e mediante le dichiarazioni presentate a INPS, INAIL, CASSA EDILE per la determinazione dei contributi sociali.

La retribuzione convenzionale INAIL

Per le imprese individuali e le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale INAIL.

Esempio – l'adeguato organico

L'impresa che possieda un cifra di affari quinquennale di 500.000 € dovrà dimostrare almeno:

- $500.000 \text{ €} * 15\% = 75.000 \text{ €}$ di costi di personale e di questi almeno:
- $75.000 \text{ €} * 40\% = 30.000 \text{ €}$ di costi per personale operaio

Ovvero

- $500.000 \text{ €} * 10\% = 50.000 \text{ €}$ di costi di personale assunto a tempo indeterminato e di questi almeno:
- $50.000 \text{ €} * 80\% = 40.000 \text{ €}$ di costi per personale tecnico laureato o diplomato

TABELLE ESEMPLIFICATIVE DEI REQUISITI SPECIALI

Come visto i requisiti speciali sono tra di loro correlati da semplici rapporti per cui forniamo di seguito tabella riassuntiva che consente di valutare le potenzialità della propria azienda.

NB: La rideterminazione della cifra d'affari

Il requisito cardine per la qualificazione è costituito dalla cifra di affari che deve essere pari o superiore alle qualificazioni richieste e rispetto alla quale devono essere presenti, in percentuali date, costi per personale ed attrezzatura.

Qualora tale ultima condizione non si verifichi la cifra di affari viene rideterminata (abbassata) sino a ripristinare il rapporto richiesto dalla legge.

Esempio – la rideterminazione della cifra di affari

L'impresa che possieda una cifra di affari complessiva di 1.000.000 euro deve possedere come visto il 2% di oneri per attrezzature pari a 20.000 euro

Ove l'impresa possieda, invece, solo 10.000 euro di costi per attrezzature, la cifra di affari utile ai fini dell'attestazione sarà di: $10.000 / 0,02 = 500.000$ euro.

La tabella permette di calcolare i requisiti necessari per ogni classifica (livello di importo).

Nel caso in cui l'impresa sia interessata a qualificarsi in più di una categoria (tipologia di lavori), i requisiti di cifra d'affari, oneri per attrezzature e costi del personale devono essere sommati.

I requisiti relativi all'esecuzione dei lavori, come sopra specificato, devono invece essere soddisfatti, distintamente, in ciascuna categoria.

TABELLA RIASSUNTIVA (in migliaia di Euro)

CLASSIFICHE	I	II	III	III bis	IV	IV bis	V	VI	VII	VIII
Importo classifica	258	516	1.033	1.500	2.582	3.500	5.165	10.329	15.494	20.658
Importo Tot. Lavori 90%	232	465	930	1.350	2.324	3.150	4.648	9.296	13.944	18.592
Punte – 1 lavoro 40%	103	207	413	600	1.033	1.400	2.066	4.132	6.197	8.263
Punte – 2 lavori 55%	142	284	568	825	1.420	1.925	2.841	5.681	8.522	11.362
Punte – 3 lavori 65%	168	336	671	975	1.678	2.275	3.357	6.714	10.071	13.428
Costi attrezzature 2%	5	10	21	30	52	70	103	207	310	413
Ipotesi 1 - personale 15%	39	77	155	225	387	525	775	1.549	2.324	3.099
di cui operai 40%	16	31	62	90	155	210	310	620	930	1.239
Ipotesi 2 - personale 10%	26	52	103	150	258	350	516	1.033	1.549	2.066
di cui tecnici 80 %	21	42	82	120	206	280	413	826	1.239	1.653

Esempio – il calcolo dei requisiti

L'impresa che intende attestarsi nelle seguenti categorie:

- OG1 classifica II pari a € 516.000
- OG3 classifica I pari a € 258.000

Dovrà possedere:

- cifra di affari in lavori di € 516.000 + € 258.000 = € 774.000
- costi per attrezzature calcolati su tale importo complessivo $774 * 2\% = 15,5$ k€ per attrezzature di cui almeno il 40% (del 2%) di attrezzatura in proprietà, in leasing o noleggio a lungo termine.
- costi complessivi del personale di $774 * 15\% = 116,1$ k€ di cui almeno il 40% di costo per personale operaio (ipotesi 1)
- costi complessivi del personale di $774 * 10\% = 77,4$ k€ di cui almeno il 80% di costo per personale con laurea o diploma (ipotesi 2)
- lavori analoghi calcolati sulle singole categorie, ad esempio:

516 k€ (categoria OG1) * 90% = 464 k€ e 1 lavoro 40% di 516 = 206 k€ o 2 lavori 55% = 284 k€ o 3 lavori 65% = 335 k€;
 258 k€ (categoria OG3) * 90% = 232 k€ e 1 lavoro 40% di 258 = 103 k€ o 2 lavori 55% = 142 k€ o 3 lavori 65% = 168 k€

L'INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

L'impresa può usufruire dell'Incremento Convenzionale Premiante quando, oltre al possesso del sistema di qualità, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

- patrimonio netto pari o superiore al 5% della cifra di affari media annua;
- indice di liquidità pari o superiore a 0,5;
- indice di economicità di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo;

L'incremento Convenzionale premiante (ICP) costituisce una sorta di "bonus" che consente di elevare la cifra di affari in lavori e l'importo dei lavori certificati dell'impresa, in misura variabile e sino ad un massimo del 39% (ove i requisiti lo permettono).

DIREZIONE TECNICA

La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico hanno l'obbligo **dell'unicità di incarico** ovvero non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate. Qualora il direttore tecnico sia persona fisica diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

In caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa deve provvedere, **entro trenta giorni dalla data di avvenuta variazione**, a darne comunicazione alla SOA ed all'**Autorità Nazionale Anticorruzione**.

Per iscrizioni con classifica pari o superiori alla IV (euro 2.582.000) il direttore tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- Laurea in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea;
- Laurea breve o diploma universitario in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea;
- Diploma di geometra o di perito industriale edile;
- I soggetti che in data 01/03/2000 svolgevano la funzione di Direttore Tecnico possono conservare tale incarico presso la stessa impresa.

Per iscrizioni con classifica pari o inferiore alla III-bis (euro 1.500.000) sono ammessi anche i seguenti requisiti:

- Titolo di studio tecnico equivalente al Diploma di geometra o di perito industriale edile;
- Esperienza quinquennale acquisita come direttore di cantiere da dimostrare con idonei certificati di esecuzione lavori.

Direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Il Direttore tecnico deve possedere:

- **Categoria OG2:** laurea in architettura o in conservazione dei Beni Culturali;
- **Categorie OS2-A e OS2-B:** restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42;
- **Categoria OS25:** soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice degli appalti.

LA VERIFICA TRIENNALE

Nei precedenti capitoli sono stati esaminati i requisiti che le imprese devono possedere al momento della qualificazione iniziale ed i principali documenti che devono essere presentati alle SOA.

Come detto, allo scadere del triennio iniziale, l'impresa deve sottoporsi ad una verifica di mantenimento limitata ad alcuni di detti requisiti.

In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso **la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione**, stipulando apposito contratto.

La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura.

Requisiti richiesti

Alla scadenza dei tre anni dal rilascio della 1° attestazione l'impresa deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di Ordine Generale
- Certificazione di Qualità per le classifiche pari o superiore alla III (euro 1.033.000,00)
- Idonee Referenze Bancarie
- Capitale Netto Positivo dell'ultimo Bilancio approvato (per Srl e Spa)
- Idonea Direzione Tecnica
- Staff Tecnico (solo per prestazione di Progettazione e Costruzione)
- Adeguata dotazione di Attrezzatura Tecnica
- Adeguato costo del Personale

Il requisito relativo ai lavori eseguiti e lavori di punta **non viene considerato** in sede di verifica triennale.

In buona sostanza in sede di verifica triennale si procede ad un completo riesame dei requisiti formali dell'impresa, ad una analisi limitata e con parametri meno severi dei dati economici, mentre **non vengono presi per nulla in considerazione i lavori eseguiti dall'impresa**.

Rideterminazione della cifra d'affari

I requisiti del costo delle attrezzature tecniche e del costo del personale dipendente sono quelli già descritti nei capitoli precedenti per il rilascio dell'attestazione ma **con una tolleranza del venticinque per cento**.

La verifica è effettuata con riferimento al quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale.

Se l'Attrezzatura e/o il personale non rispettano i requisiti minimi per confermare la cifra d'affari posseduta in sede di attestazione originaria, è necessario rideterminarla opportunamente, ristabilendo le percentuali.

Se a causa della rideterminazione la cifra d'affari in lavori è inferiore alla somma delle classifiche possedute, l'attestazione viene ridimensionata con conseguente perdita di categorie e/o classifiche.



QUANTO COSTA L'ATTESTAZIONE

Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati.

I corrispettivi sono calcolati secondo le formule di cui all'allegato C - parte I del D.P.R. 207/2010 o le tariffe fissate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli importi così determinati sono considerati **corrispettivo minimo** della prestazione resa **e sono inderogabili**, l'applicazione di una tariffa inferiore a detto minimo è contraria alla legge e ogni patto contrario è nullo.

Non può essere, inoltre, previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio del corrispettivo minimo.

Il corrispettivo deve essere interamente pagato **prima del rilascio** dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni **non superiori a sei mesi**, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in **conto corrente bancario (R.I.D.)** per l'intero corrispettivo.

Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione.

Corrispettivo minimo

Il Corrispettivo Base per l'attestazione iniziale è determinato con la seguente formula:

$$P = [C/12.500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R$$

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT da applicare con cadenza annuale **a partire dal 2005** con base la media dell'anno 2001.

Corrispettivo minimo per la Verifica triennale

Il corrispettivo per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

$$P = CB * 3/5$$

dove

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute.

Imprese qualificate fino alla II classifica di importo

Per le imprese qualificate **fino alla II classifica** di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è **ridotto del 20%**.

ConSORZI stabili

Per i **consorzi stabili**, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è **ridotto del 50%**.

Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

VALIDITÀ DELLE CATEGORIE VARIATE

Le previsioni contenute nell'art. 357 commi 12, 13, 16 e 17 del DPR 207/2010 indicano – per le categorie “variate” - una complessa disciplina transitoria in materia di sistema di qualificazione delle imprese.

Il termine del periodo transitorio, inizialmente previsto il 5 dicembre 2011, è stato prorogato una prima volta fino al 7 giugno 2012 (D.L. n. 70/2011 - Decreto Sviluppo) ed è stato ulteriormente prorogato fino al **04 dicembre 2012** (D.L. n. 73/2012); in sede di conversione in Legge (Legge 23 luglio 2012 n. 119) del D.L. n. 73/2012 le previsioni sono state ulteriormente modificate.

In definitiva terminato il periodo transitorio la norma prevede:

- **Le attestazioni rilasciate ai sensi del DPR 34/00 hanno validità fino alla naturale scadenza.** Cessano di avere validità dal **04/12/2012** le attestazioni relative alla categoria **OG11**, nonché le attestazioni relative alle categorie **OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21** “relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento” (comma 12);
- Le attestazioni, rilasciate ai sensi del DPR 34/00, relative alle categorie **OS2, OS12, OS18, OS20, OS21** possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie **OS2-A, OS12-A, OS18-A, OS20-A, OS21** di cui all'allegato A del DPR 207/10 (comma 12-bis e 12-ter).
- Le attestazioni, rilasciate ai sensi del DPR 34/00, relative alle categorie **OS7 e OS8**, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria **OS7** di cui all'allegato A del DPR 207/10 (comma 12-ter).
- I certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG11, **emessi entro la data del 04/12/2012**, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella **categoria OG11** attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:
 - categoria OS3: 20 %;
 - categoria OS28: 40 %;
 - categoria OS30: 40 %.
- I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie **OS2, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20 e OS21**, di cui all'allegato A del DPR 34/00 sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS2-A, OS7, OS7, OS12-A, OS18-A, OS20-A e OS21 di cui all'allegato A del DPR 207/10 (comma 14-bis).
- Su richiesta dell'impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie **OS2, OS12, OS18, OS21** in tutto o in parte riferiti rispettivamente alle lavorazioni di cui alle categorie OS2-B, OS12-B, OS18-B, OS20-B sono riemessi dalle stazioni appaltanti nelle relative categorie di cui all'allegato A del DPR 207/10 per la corrispondente quota eseguita e rispettivamente nelle categorie OS2-A, OS 12-A, OS18-A, OS21 per la rimanente quota, ove presente (comma 14-bis).
- Su richiesta dell'impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie **OS7 e OS8**, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS8 di cui all'allegato A del DPR 207/10 per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota (comma 14-bis).



COME ATTESTARSI CON SOA RINA

Per ottenere l'attestazione presso Soa Rina Organismo di Attestazione S.p.a. mettersi in contatto telefonicamente, via fax o tramite e-mail (info@soarina.it) con gli uffici a Voi più vicini.

L'impresa può richiedere il software dedicato, l'elenco della documentazione che deve essere prodotta a SOA RINA per il conseguimento dell'attestazione, i modelli di dichiarazione sostitutiva ed ogni altra informazione utile per la preparazione della documentazione.

Una volta individuate le categorie e le classifiche di interesse l'impresa compila e trasmette a SOA RINA S.p.A. il **questionario informativo** non vincolante cui seguirà da parte di SOA RINA un'**offerta economica** predisposta facendo applicare la tariffa minima imposta per legge completa dell'ulteriore documentazione contrattuale.

L'impresa potrà a questo punto decidere di stipulare il contratto inviando la **richiesta di qualificazione** sottoscritta dal legale rappresentante alla quale SOA RINA darà immediato riscontro con nota di conferma della stipula del contratto.

Da tale nota decorre il **termine di 90 giorni per il rilascio dell'attestazione.**



LE NOSTRE UNITA' LOCALI

ZONA DI RIFERIMENTO	UFFICIO
Liguria	Sede Generale di Genova Via Ilva, 2/7 16128 Genova Tel 010 5385682 Fax 010 5351231
Piemonte Valle d'Aosta	Ufficio di Torino Via Livorno, 60 10100 Torino Tel 011 4818910
Lombardia	Ufficio di Milano Piazza Duca d'Aosta, 14 20124 Milano (MI) Tel 039 6290935
Veneto Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia	Ufficio di Venezia Via Dell'Elettricità, 5D 30175 Marghera (VE) Tel 041 2582938
	Ufficio di Verona Via Crosaron, 18 37047 S. Bonifacio (VR) Tel 045 6106192
Emilia Romagna	Ufficio di Bologna Via Bazzanese, 32/4 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel 051 575367
Toscana	Ufficio di Prato Via Della Repubblica, 279 50047 Prato Tel 0574 595248
Marche	Ufficio di Ancona Via Sandro Totti, 3 60131 Ancona Tel 071 4192241



ZONA DI RIFERIMENTO

UFFICIO

Lazio
Umbria

Ufficio di Roma
Via Cesare Pavese, 305
00144 Roma
Tel 06 54228621

Ufficio di Frosinone
Strada Morolense, snc -
Centro Direzionale Le Torri
03100 Frosinone
Tel 06 54228663

Abruzzo

Ufficio di Pescara
Strada Statale 16 Bis, snc
c/o Arca delle Professioni
65010 Spoltore (PE)
Tel 085 27547

Puglia
Basilicata

Ufficio di Bari
Piazza Aldo Moro, 33
70122 Bari
Tel 080 5242268

Ufficio di Taranto
Piazza Dante, 5
74121 Taranto
Tel 099 4530211

Molise
Campania
Sardegna

Ufficio di Napoli
Via del Fiumicello, 7
80142 Napoli
Tel 081 6907731

Calabria


Ufficio di Vibo Valentia
Via De Gasperi, 107
89900 Vibo Valentia
Tel 0963 540245


Sicilia

Ufficio di Catania
Via Monsignor Ventimiglia, 145
95131 Catania
Tel 095 7462665

Ufficio di Palermo
Via Francesco Crispi, 248
90139 Palermo
Tel 091 7439511

PROCESSO DI QUALIFICAZIONE

SOA RINA
DIAGRAMMA DI FLUSSO ITER DI ATTESTAZIONE






QUESTIONARIO INFORMATIVO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

IMPRESA			
Ragione sociale			
Partita I.V.A.		Codice Fiscale	
SITI			
SEDE LEGALE			
Via	Città	Cap	Prov
Telefono	Fax	E-mail:	
SITO PRODUTTIVO			
Via	Città	Cap	Prov
Telefono	Fax	E-mail	
Uff. Ter. Agenzia Entrate:		P.E.C.	
RICHIESTE DI RICEVERE UN'OFFERTA ECONOMICA PER LE SEGUENTI CATEGORIE/CLASSIFICHE			
SIGLA	CATEGORIE DESCRIZIONE	CLASSIFICHE IMPORTO	
<input type="checkbox"/> richiede	fino alla ____ classifica	la qualificazione per attività di progettazione e costruzione	
<input type="checkbox"/> non richiede			
DATI AZIENDALI			
Forma giuridica (es. s.p.a.)		data di costituzione	
Nominativo/i Legale Rappresentante		nominativo/i Direttore Tecnico	
<input type="checkbox"/> è	In possesso del Sistema Qualità Aziendale conforme alla Norma UNI EN ISO 9001/2008		
<input type="checkbox"/> non è			
<input type="checkbox"/> si avvale	Dei requisiti di ordine speciale dell'IMPRESA		
<input type="checkbox"/> non si avvale	C.F. per effetto di operazioni di trasferimento di azienda secondo quanto previsto dall'art. 76 del Regolamento		
<input type="checkbox"/> si avvale	Dei requisiti di ordine speciale dell'IMPRESA		
<input type="checkbox"/> non si avvale	C.F. (di seguito IMPRESA "Ausiliaria") secondo quanto previsto dall'art. 88 del Regolamento;		
<input type="checkbox"/> partecipa	Al Consorzio Stabile ex art 94 del Regolamento denominato:		
<input type="checkbox"/> non partecipa	C.F.		
POSIZIONI ASSICURATIVE E CONTRIBUTIVE			
Matricola INPS n.		Sede di	
Posizione INAIL n.		Sede di	
Posizione cassa edile n.		Sede di	
C.C.N.L. applicato			
DATI PERSONA DI RIFERIMENTO			
Ruolo	Cognome	Nome	
Tel.		Cell.	
Fax		E-mail	
EVENTUALE PARTNER COMMERCIALE			
Cognome Nome e/o Ragione Sociale:			

I suoi dati saranno trattati, in forma automatizzata, al solo fine di prestare un servizio, che potrà comprendere - a sua discrezione - l'offerta di prodotti e servizi di SOA RINA Organismo di Attestazione S.p.A. e quindi con modalità strettamente necessarie e funzionali a tale scopo. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non potremo dar corso al servizio. I suoi dati non saranno divulgati. Titolare e responsabile del trattamento dei suoi dati è SOA RINA Organismo di Attestazione S.p.A., con sede in Via Ilva 2/7, 16128 Genova. Potrà comunque esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03

_____ li _____

Timbro e Firma

PROFESSIONALITA'
COMPETENZA
ORGANIZZAZIONE

SOA RINA S.p.A., società per azioni del Gruppo RINA, opera in Italia dal 26 Luglio 2000, data di costituzione della Società, quale Organismo di Attestazione degli esecutori di lavori pubblici disciplinato dal DPR 34/2000 (ad oggi abrogato e sostituito dal DPR 207/2010).

Professionalità, competenza ed appartenenza ad un Gruppo di rilievo internazionale, composto da più di 1300 professionisti, che opera da 150 anni nei settori della classificazione e della certificazione, conferiscono un decisivo valore aggiunto all'attestazione rilasciata da SOA RINA.

Nello stile del Gruppo cui appartiene, SOA RINA opera fin dalla sua costituzione con una **costante attenzione alle esigenze delle imprese clienti**; tale attenzione ci ha portato a sviluppare la nostra organizzazione su tutto il territorio nazionale, dotandoci di strumenti operativi che ci permettono di minimizzare, comunque nel pieno rispetto della normativa vigente, i costi di risorse e di tempo che le imprese clienti devono sostenere per affrontare il percorso della qualificazione SOA.



SOA RINA

Organismo di attestazione S.p.a.
Via Ilva 2/7 - 16128 Genova - Italia
Tel +39 010 53 85 682
Fax +39 010 53 51 231
www.soarina.it